

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/A

Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società F.B. BRINDISI 1912 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei "criteri legali ed economico-finanziari", previsti dal Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per i seguenti motivi:
 - mancato deposito dell'originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 300.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
 - mancato ripianamento della carenza patrimoniale per €1.250.348,00;
 - mancato superamento della situazione prevista dall'art. 2482 *ter* del codice civile, come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2010;
 - mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - mancato pagamento del debito IRES relativo al periodo d'imposta 1° luglio 2008-30 giugno 2009;
 - mancato pagamento del debito IRAP relativo ai periodi d'imposta 1° luglio 2007-30 giugno 2008 e 1° luglio 2008-30 giugno 2009;
 - mancato deposito di copia delle ricevute telematiche attestanti l'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta terminato entro il 31 dicembre 2009;
 - mancato deposito della nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari dedicati al pagamento degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi.
- vista la comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società F.B. BRINDISI 1912 S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Seconda Divisione 2011/2012;
- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società F.B. BRINDISI 1912 S.r.l. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011 ;
- rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e che pertanto la società non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per

l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2011/2012, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di prendere atto della intervenuta non concessione alla società F.B. BRINDISI 1912 S.r.l. della Licenza Nazionale 2011/2012 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2011/2012).

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete